

STATUTO DI "#WELOVECASALECCHIO APS"

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e qualifica

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "#WeLoveCasalecchio APS", in breve "Associazione".
2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), disciplinato dal presente Statuto e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, in breve "CTS").
3. L'acronimo "APS" integra la denominazione e verrà utilizzato in ogni segno distintivo, atto e comunicazione.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) in via Zampieri 25 c/o Federica Vitale. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori o componenti degli organi sociali. L'avanzo di gestione deve essere interamente reinvestito nelle attività istituzionali.

TITOLO II — FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Finalità istituzionali

1. L'Associazione promuove la coesione sociale, l'aggregazione intergenerazionale, la cultura e la valorizzazione del territorio locale, sostenendo anche il commercio di vicinato come presidio sociale essenziale per la comunità.

Art. 5 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CTS:

* **Lettera f):** ** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

*****Lettera h):**** gestione di centri socio-culturali, civici, ricreativi e di aggregazione;

*****Lettera z):**** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o concessi da enti locali per finalità sociali.

Art. 6 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti definiti dall'art. 6 del CTS. La loro individuazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

TITOLO III — I SOCI

Art. 7 – Ammissione dei soci

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le altre APS che ne condividano le finalità.

2. La domanda di ammissione va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera entro ****60 giorni****.

3. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può, entro 60 giorni, proporre ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima convocazione utile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno diritto a un voto in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

2. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per morte, recesso volontario o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o morosità superiore a un anno. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea.

TITOLO IV — VOLONTARI E PERSONALE

Art. 10 – I Volontari

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'attività dei volontari è gratuita e non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi i soli rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate. I

volontari sono iscritti in un apposito registro e assicurati a norma di legge (art. 18 CTS).

Art. 11 – Personale e Rapporti di Lavoro

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, qualora necessario al perseguimento delle finalità istituzionali e nei limiti quantitativi dell'art. 36 del CTS.

2. Ai componenti dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) può essere corrisposto un compenso per lo svolgimento di funzioni operative e gestionali deliberate dall'organo stesso, purché l'importo sia proporzionato all'attività svolta e non superiore del **40% (quaranta per cento)** rispetto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di riferimento per la medesima qualifica.

TITOLO V — GLI ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea, per delega scritta, **al massimo un altro associato**. È ammessa la partecipazione all'Assemblea e il voto tramite mezzi di videoconferenza.

Art. 13 – Quorum assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

2. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti in seconda convocazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da **3 membri**: Presidente, Vicepresidente, Consigliere eletti dall'Assemblea tra i soci. Resta in carica per 5 anni e i membri sono rieleggibili.

2. Nelle deliberazioni che comportano un conflitto di interessi (comprese le nomine lavorative o la determinazione di compensi a membri del Consiglio), il consigliere interessato ha l'obbligo di astenersi dalla discussione e dal voto.

3. Gli amministratori non rispondono con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni contratte dall'ente una volta ottenuta la personalità giuridica con l'iscrizione al RUNTS (art. 22 CTS).

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In sua assenza, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 16 – Organo di Controllo

1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria solo al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 del CTS.

TITOLO VI – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'ente sono costituite da: quote associative, contributi pubblici o privati, donazioni, entrate da convenzioni per la gestione di spazi pubblici ed entrate da attività diverse ex art. 6 CTS.

Art. 18 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio viene redatto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea e depositato al RUNTS
entro il 30 giugno di ogni anno.

TITOLO VII – SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore secondo le modalità dell'art. 9 del CTS.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 (CTS) e del Codice Civile.

Firme dei 7 Soci Fondatori:

- | | |
|----------|--|
| 1. _____ | (GIULIO PASQUALE PELLEGRINO- PRESIDENTE) |
| 2. _____ | (FEDERICA VITALE- VICEPRESIDENTE) |
| 3. _____ | (ROBERTA MARONGIU- CONSIGLIERE) |
| 4. _____ | (QASIM MAHMOOD) |
| 5. _____ | (FRANCESCA NANNI) |
| 6. _____ | (MONICA D'ALESSANDRO) |
| 7. _____ | (ANDREA STAGNI) |



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 7

E' e' allegato dell'atto

Registrato al N. 996 serie 3

- 5 GIU. 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE